

## I permessi per l'assistenza a persone con disabilità grave

### Ultime novità

La legge 4 novembre 2010, n. 183 "collegato lavoro", con l'art. 24 ha apportato rilevanti novità all'articolo 33 della legge n. 104/1992 in materia di permessi per l'assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità.

Innanzitutto un riassunto delle "puntate precedenti".

La legge 104/1992 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - prevede, tra le altre cose, che il lavoratore dipendente che assista un familiare portatore di handicap riconosciuto "grave" dalla Commissione di accertamento, ha diritto a usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese.

Chi richiedeva il permesso doveva essere o coniuge o parente o affine entro il terzo grado della persona in stato di handicap grave.

Vediamo brevemente, nel dettaglio, le novità apportate.

#### Chi può usufruirne

- Il coniuge
- Parenti o affini della persona con disabilità grave entro il secondo grado di parentela.

Cerchiamo di chiarire il concetto di "grado di parentela".

Il codice civile agli articoli da 74 a 78 stabilisce i gradi di parentela e di affinità; a mo' di esempio si vedano le tabelle seguenti:

#### 1^ grado

Parenti	Affini
<ul style="list-style-type: none"><li>• genitori</li><li>• figli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suocero/a</li><li>• Nuora</li><li>• Genero</li></ul>

#### 2^ grado

Parenti	Affini
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nonni</li><li>• Fratelli</li><li>• Sorelle</li><li>• Nipoti in quanto figli dei figli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cognati</li></ul>

### 3^ grado

Parenti	Affini
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zii</li><li>• Nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle</li><li>• Bisnonni</li><li>• Pronipoti in linea retta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zii acquisiti</li><li>• Nipoti acquisiti</li></ul>

### Parenti e affini di terzo grado

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per mancante si intende il caso di separazione legale, divorzio, abbandono della famiglia purché certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per patologie invalidanti si intendono:

- Patologie acute o croniche che determinino la temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, ecc. ecc.;
- Patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- Patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario.

Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l'attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da patologia invalidante a carattere permanente.

il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare alla richiesta all'INPS, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale INPS territorialmente competente, la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

### Referente unico

Altro elemento di novità è il cosiddetto "referente unico".

A differenza di quanto avvenuto fino al novembre 2010, la possibilità di usufruire dei permessi per l'assistenza può essere riconosciuta ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.

Non si capisce il perché di questa nuova norma; dato per acquisito che, comunque, i giorni di permesso era fissati nel numero complessivo di tre al mese mi pare punitivo il fatto che non sia possibile distribuirli fra più soggetti.

Per esempio due fratelli non possono alternarsi nell'assistenza di un genitore, ovviamente usufruendo dei permessi mensili.

Unica eccezione al referente unico è l'ipotesi dei genitori che assistono i figli con disabilità grave.

In questo caso è stato opportunamente previsto che i genitori possano alternarsi nell'assistenza ai figli disabili tenuto conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino rispetto agli altri familiari.

### Genitori che assistono figli in situazione di disabilità grave

I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai genitori, anche adottivi, di minori di tre anni in situazione di disabilità grave.

In alternativa a questo beneficio i genitori possono continuare a usufruire del diritto al prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o dei riposi orari retribuiti previsti dall'art. 42 comma 1 del decreto legislativo n° 151/2001.

### Presupposti per la fruizione dei permessi

Presupposto fondamentale per l'ottenimento dei permessi è che la persona in situazione di grave disabilità da assistere non sia ricoverata tempo pieno dove, per tempo pieno, si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere e similari, pubbliche o private, che garantiscano assistenza sanitaria in modo continuativo.

Sono, ovviamente, previste delle eccezioni; vale a dire:

1. Interruzione del ricovero per necessità del disabile grave a recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche o terapie. Il tutto deve essere opportunamente certificato;
2. Ricovero del disabile in situazione di gravità che si trovi in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine
3. ricovero a tempo pieno di un minore di età per il quale risulti il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare

### Continuità ed esclusività

La nuova norma elimina i requisiti della continuità ed esclusività quali presupposti necessari per poter godere dei permessi lavorativi.

Non è più necessaria né la convivenza, né la continuità ed esclusività dell'assistenza.

### Sede di servizio

La novità consiste nel fatto che il lavoratore che assiste la persona con disabilità grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere anziché al proprio domicilio.

Il problema non ancora risolto sta nel "ove possibile".

Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile.

Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.

Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità.

Anche per questo beneficio, come per i permessi, non è richiesta la convivenza.

### Il rifiuto al trasferimento

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

### Accertamento delle condizioni

Qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi il lavoratore decade dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso retribuiti.

Chi fa richiesta si impegna a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle situazioni che avevano dato luogo alla concessione dei permessi.

L'INPS provvederà annualmente alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori che hanno richiesto i permessi.

